



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

DELIBERAZIONE N° XI / 4250

Seduta del 01/02/2021

---

Presidente

**ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali

LETIZIA MORATTI *Vice Presidente*

STEFANO BOLOGNINI

DAVIDE CARLO CAPARINI

RAFFAELE CATTANEO

RICCARDO DE CORATO

MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI

PIETRO FORONI

STEFANO BRUNO GALLI

GUIDO GUIDESI

ALESSANDRA LOCATELLI

LARA MAGONI

ALESSANDRO MATTINZOLI

FABIO ROLFI

FABRIZIO SALA

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Letizia Moratti

Oggetto

ACCORDO REGIONALE CON LE FARMACIE PER L'ESECUZIONE DI TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI IN FARMACIA SSR E EXTRA SSR

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Marco Trivelli

Il Dirigente Marco Salmoiraghi

L'atto si compone di 13 pagine

di cui 7 pagine di allegati

parte integrante



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

### VISTE:

- la normativa di riordino del Servizio Sanitario Nazionale di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502;
- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità" e, in particolare l'art. 56 (Competenze della Giunta Regionale), comma 1, nella parte in cui prevede che la Giunta Regionale, nel rispetto dei piani di cui agli articoli 4 e 4 bis, definisca:
  - a) il ruolo e il contributo dei soggetti coinvolti nel sistema integrato della prevenzione, anche relativamente alle attività di controllo e vigilanza e di sviluppo degli strumenti di informazione e comunicazione, nonché ai processi di promozione della salute;
  - b) gli eventuali specifici interventi settoriali anche in ragione di eventi e situazioni particolari;

**VISTA**, altresì, la normativa nazionale in materia di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2;

**RICHIAMATE** le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale con cui sono state stabilite misure per il contenimento ed il contrasto del contagio da COVID-19 nonché le deliberazioni adottate dalla Giunta Regionale in ordine all'emergenza sanitaria da SARS-CoV-2;

**PRESO ATTO che** la Legge di Bilancio 2021, art. 1, commi 418, 419 prevede che:

- *"i test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 possono essere eseguiti anche presso le farmacie aperte al pubblico dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza";*
- *"le modalità organizzative e le condizioni economiche relative all'esecuzione dei test e dei tamponi di cui al comma 418 del presente articolo nelle farmacie aperte al pubblico sono disciplinate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dalle convenzioni di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e ai correlati accordi regionali";*



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

**PRECISATO** che, per effetto delle integrazioni apportate al D.Lgs. n. 153/2009 denominato "Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell'articolo 11 della legge 18 giugno 2009, [n. 69](#)" è consentita *l'effettuazione presso le farmacie da parte di un farmacista di test diagnostici che prevedano il prelievo di sangue capillare* (art. 1, comma 2, lettera e-ter);

**DATO ATTO** delle statuizioni di cui alla circolare del Ministero della Salute n. 0000705-08/01/2021-DGPRES-DGPRES-P avente ad oggetto "Aggiornamento della definizione di caso COVID-19"; nonché di quanto sancito nella nota regionale di recepimento della circolare ministeriale "Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing";

**RILEVATO** che i test rapidi antigenici del Coronavirus contribuiscono alla capacità complessiva di esecuzione di test diagnostici offrendo vantaggi in termini di tempi di risposta e di costi per il SSR e che essi, fornendo tempestivamente il risultato, svolgono un ruolo di rilievo soprattutto nello screening della popolazione senza sintomi;

**ATTESO** che fra le azioni volte a contrastare efficacemente l'attuale emergenza legata alla pandemia da Covid-19 rientrano sia la necessità di aumentare la quantità di accertamenti per la rilevazione di antigene SARS-CoV- 2 che il potenziamento e l'ampliamento della fruibilità e dell'accessibilità al servizio di prelievo di materiale virale tramite tamponi sul territorio regionale;

**RITENUTO** che, a tali fini, le farmacie lombarde possano ricoprire un ruolo determinante nell'allargamento dell'offerta di tamponi, in considerazione della funzione di primaria importanza che rivestono quali capillari operatori della rete sociosanitaria lombarda e del sistema informativo sociosanitario;

**PRESO ATTO** dello schema di accordo denominato "Accordo regionale con le farmacie per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi in farmacia SSR ed extra SSR" tra Regione Lombardia (Direzione Generale Welfare), Federfarma Lombardia, Assofarm/Confservizi Lombardia e Federazione Regionale Ordini dei Farmacisti, che disciplina le modalità di effettuazione dei tamponi rapidi nelle farmacie aperte al pubblico;



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

---

#### **SPECIFICATO** che:

1. le procedure riportate nel citato accordo concernono l'effettuazione da parte delle farmacie di tamponi in ambito SSR ma esse, per quanto applicabili, valgono anche per i tamponi rapidi effettuati in regime privato con oneri a carico del cittadino (extra-SSR);
2. l'utilizzo dei tamponi antigenici rapidi attualmente in commercio è riservato a professionisti sanitari, tra i quali sono ricompresi i farmacisti a norma del D.Lgs. C.P.S. 233/1946 e D.Lgs. 258/1991; ne deriva, quindi, la possibilità di esecuzione diretta da parte degli stessi;
3. il costo per l'esecuzione di ogni tampone rapido a carico del SSR è pari ad Euro 12 (Iva esclusa) ed il compenso per la singola farmacia è comprensivo anche dei costi legati dell'approvvigionamento del materiale di consumo, dei Dispositivi di Protezione Individuale e della remunerazione del servizio;

**DATO ATTO** che il trattamento economico sopra individuato è stabilito in coerenza con quanto previsto dall'art. 4 dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale per il rafforzamento delle attività territoriali di diagnostica di primo livello e di prevenzione della trasmissione di Sars-Cov-2, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 novembre 2020, e tenuto conto della complessità organizzativa che l'effettuazione del servizio comporta;

**PRECISATO** che dall'esecuzione del presente accordo, coerentemente con quanto previsto dall'art 1, comma 419, della Legge di Bilancio 2021, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto essi trovano copertura nella Macroarea "Attività istituzionali delle ATS e ASST" per l'anno 2021, per la quale viene previsto un importo fino a 1.197,5 mln/Euro, di cui fino a 116,7 mln/Euro per le attività di prevenzione connesse piano nazionale vaccini, tamponi COVID e screening oncologici;

**RITENUTO** pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, di approvare lo schema di accordo denominato "Accordo regionale con le farmacie per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi in farmacia SSR ed extra SSR" sopra dettagliato, allegato 1, parte integrante del presente provvedimento;

**RICHIAMATA**, da ultimo, la deliberazione della Giunta Regionale n. XI/3676 del 13 ottobre 2020 "Rinnovo della convenzione per l'utilizzo della piattaforma tecnologica Siss da parte delle farmacie lombarde e per la loro partecipazione ai



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

servizi messi a disposizione dal sistema Siss per la comunicazione ed elaborazione dei dati sanitari e il miglioramento dei servizi all'utenza";

**DATO ATTO** che il presente provvedimento potrà essere oggetto di revisione in considerazione di eventuali ulteriori indicazioni o disposizioni normative nazionali in materia;

**VISTI** la legge regionale n.20/2008 ed i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

**VAGLIATE** e fatte proprie le suddette motivazioni;

**A VOTI UNANIMI**, espressi nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

1. di approvare lo schema di accordo regionale con le farmacie per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi in farmacia SSR ed extra SSR tra Regione Lombardia (Direzione Generale Welfare), Federfarma Lombardia, Assofarm/Confservizi Lombardia e Federazione Regionale Ordini dei Farmacisti, allegato 1 parte integrante del presente provvedimento, che disciplina le modalità di effettuazione dei tamponi rapidi nelle farmacie aperte al pubblico;
2. di stabilire che tale accordo ha durata fino al 31 dicembre 2021 e che la vigenza dello stesso decorre dalla data della sua sottoscrizione;
3. di precisare che dall'esecuzione del presente accordo, coerentemente con quanto previsto dall'art 1, comma 419, della Legge di Bilancio 2021, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale in quanto essi trovano copertura nella Macroarea "Attività istituzionali delle ATS e ASST" per l'anno 2021, per la quale viene previsto un importo fino a 1.197,5 mln/Euro, di cui fino a 116,7 mln/Euro per le attività di prevenzione connesse piano nazionale vaccini, tamponi COVID e screening oncologici;
4. di dare mandato al Direttore Generale della D.G. Welfare di sottoscrivere il documento di cui trattasi e di assumere ogni necessaria determinazione al fine di dare piena attuazione al presente provvedimento;



## **Regione Lombardia**

### **LA GIUNTA**

- 
5. di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 33/2013 nonché alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

IL SEGRETARIO  
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge